



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2016 - 125

Data 13-10-2016

OGGETTO: TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA
MILONE LUCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSIZIONE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredici** del mese di **Ottobre**, alle ore **11:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
SARDO RAFFAELE	X				
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X				
ZAMPELLA GIOVANNI	X				
CHIACCHIO ROSA	X				

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **ANASTASIO MARIO NUNZIO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

Oggetto: Transazione tra il Comune e la sig.ra Milone Lucia. Approvazione schema di transizione.

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- Che in data 25.05.2016 con prot. n. 3645 all'Ente era notificata la sentenza esecutiva n.2976/014 del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. Aniello Morlando, con la quale è stato riconosciuto alla sig.ra Milone Lucia il risarcimento di € 2.400,00 ed all'avv. Letizia le competenze per €. 1.200,00;
- Che la G.M. con deliberazione n. 105 del 08.09.2016 ha autorizzato il segretario comunale a proporre alla danneggiata la bonaria definizione della lite. Si ottemperava a tanto in data 22.09.2016 con missiva prot. n. 6596/2016 indirizzata all'avv. Rodolfo Letizia procuratore della danneggiata, sig.ra Milone Lucia;
- Che in data 27.09.2016, l'Avv. Rodolfo Letizia accettava l'importo di € 3.000,00 (omnicomprensivo di Iva e cpa) a totale ristoro dei danni subiti dal suo assistito e delle competenze professionali;
- Rilevato che la bonaria definizione della lite **si è giustificata alla luce della esecutività della sentenza. Essa inoltre appare particolarmente vantaggiosa per l'ente dacché si è evitata la lievitazione** dei costi derivanti dall'esecuzione del titolo.

Che in data 08.09.2016 il Revisore dei Conti dott. Luigi Bellissimo ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della lite;

Considerato che:

- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di un procedimento giudiziario ed evitare un inutile aggravio di spese per l'Ente;
- la proposta dell'Avv. Rodolfo Letizia, può ritenersi conveniente in quanto non si determineranno ulteriori spese per la vicenda in oggetto. Anzi l'Ente avrà un risparmio di circa € 1.000,00.

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: *<<per quanto più specificamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva a trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa,*

rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva. Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>.

Visto l'art.239, comma 1, lett.b);

Preso atto che i giudici contabili sono concordi nel ritenere che "i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle 3 materie indicate nell'art.239, comma 1, lett. b) del Tuel, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6), sicchè, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che si tratti di procedimento che deve concludersi con delibera di Consiglio" (Corte conti, sez controllo Liguria, deliberazione n. 5 del 15.01.2014; Sez.controllo Piemonte, deliberazione n. 345 del 26.09.2013);

1. **Di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** lo schema di transazione riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. **Di imputare l'importo di € 3.000,00 (tremila) comprensivo di IVA quale risarcimento del danno e di competenze legali a favore della sig.ra Milone Lucia, nata a Lusciano il 7.11.1953, sul capitolo 310 spese legali bilancio 2016;**
4. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio tecnico per gli adempimenti successivi, ivi compresa la sottoscrizione della transazione, nonché ai Responsabili dell'Area amministrativa e Finanziaria per gli adempimenti di loro competenza avendo particolare cura di predisporre il pagamento entro gg. 30 dalla sottoscrizione della presente e nel rispetto dei tempi medi;
5. **Di pubblicare la presente nell'apposita sezione trasparenza;**
6. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.-

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Transazione tra il Comune e la sig.ra Milone Lucia. Approvazione schema di transizione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 06.10.2016	
	Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Nunzio Anastasio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 06.10.2016	
Il Responsabile del Servizio	
Dr. Salvatore Fattore	

COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA
ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno..... del mese di (...../...../ 2016), dinanzi al Segretario del Comune di Carinaro Avv. Mario Nunzio Anastasio, con la presente scrittura privata,

TRA

Ing. Davide Ferriello nato a Pozzuoli (NA), il 20/12/1971 Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e del servizio legale, che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carinaro (CE) C.F.81001470616 che rappresenta nella sua qualità di responsabile tecnico, in attuazione del decreto sindacale n. 01 del 04/1/2016

E

Sig.ra Milone Lucia, nata a Lusciano (CE), il 07.11.1953, residente in Carinaro (CE) alla Via D'Annunzio III[^] Trav. Prov. 1, C.F. MLNLCU53S47E754N, nella qualità di titolare del veicolo Volkswagen Polo tg. BM334CZ;

Avv. Rodolfo Letizia, con studio in San Cipriano di Aversa (CE) al Corso Nuovo 10, del Foro di Santa Maria C.V. per rinuncia alla solidarietà professionale

PREMESSO:

- A. Che in data 25.05.2016 con prot. n. 3645 dell'Ente perveniva la sentenza esecutiva n.2976/014 del Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. Aniello Morlando, con la quale alla sig.ra Milone Lucia è stato riconosciuto il risarcimento di € 2.400,00 ed all'avv. Letizia le competenze per € 1.200,00;
- B. Che la G.M. con deliberazione n. 105 del 08.09.2016 autorizzava il segretario comunale a proporre alla danneggiata la bonaria definizione della lite. Si ottemperava a tanto in data 22.09.2016 con missiva prot. n. 6596/2016 indirizzata all'avv. Rodolfo Letizia procuratore della danneggiata, sig.ra Milone Lucia;
- C. Che in data 27.09.2016, l'Avv. Rodolfo Letizia, con nota del 27/09/2016, al fine di preservare il rapporto con i colleghi e venire incontro alle esigenze contabili del Comune, si dichiarava disponibile a decurtare le somme richieste e sopra indicate accettando l'importo di € 3.000,00;

D. Rilevato che la bonaria definizione della lite si è giustificata alla luce della esecutività della sentenza. Essa inoltre appare particolarmente vantaggiosa per l'ente dacché si è evitata la lievitazione dei costi derivanti dall'esecuzione del titolo.

Tanto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Il Comune di Carinaro si obbliga a pagare entro gg. 30 dalla sottoscrizione della presente e nel rispetto dei tempi medi di pagamento, alla Sig.ra Milone Lucia, rapp.to dall'avv. Rodolfo Letizia l'importo di € 3.000,00 (comprensivo di risarcimento e competenze legali), con accredito sul c/c intestato alla Sig.ra Milone Lucia, nata a Lusciano (CE), il 7.11.1953, BancoPosta, Codice Iban: IT68U0760114900001034529105.

L'Avv. Rodolfo Letizia e la Sig. Milone Lucia, con l'incasso delle somme suddette, dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Carinaro e di rinunciare ad intraprendere azione esecutive verso l'ente.

Il mancato pagamento della somma concordata, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione.

In particolare con la sottoscrizione della presente l'avv. Rodolfo Letizia rinuncia al vincolo della solidarietà professionale

Addì Carinaro

LCS

Comune di Carinaro

Avv. Mario Nunzio Anastasio

Ing. Ferriello Davide

Avv. Rodolfo Letizia

Sig.ra Milone Lucia

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
ANASTASIO MARIO NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

☐ Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

☐ Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del ____/____/____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

☐ Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/____/____;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale ANASTASIO MARIO NUNZIO

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,

ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
ANASTASIO MARIO NUNZIO